



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

In funzione di Giudice del Lavoro e nella persona dott. Roberto Rezzonico ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 890 R.G. Lav. per l'anno 2013, portante riuniti i procc. 891 – 892 – 893 – 1606 – 1807/13 R.G. Lav., vertente tra

MINI' Apollonia, TESAURO Mariangela, ALFANO Antonino, CORLEO Caterina, MIOSI Pietro Casimiro, LO BOSCO Giuseppe
elettivamente domiciliati in Palermo, Via Principe di Belmonte n. 103 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Cassibba che li rappresenta e difende per procura a margine dei rispettivi ricorsi introduttivi

RICORRENTI

E

Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia e Servizi (COINRES) ATO PA4 in Liquidazione

In persona del Commissario Liquidatore Unico, elettivamente domiciliato in Palermo Via Francesco Crispi n. 258, presso lo studio dell'Av. Manlio Ferraro che lo rappresenta e difende per procura in calce alle memorie di costituzione

RESISTENTE



OGGETTO: Categoria e qualifica

CONCLUSIONI

Per i ricorrenti, v. rispettivi ricorsi introduttivi

Per il COINRES: v. memorie di costituzione

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti rappresentano di essere stati assunti dal COINRES nelle date e con gli inquadramenti di cui all'art. 14 CCNL Federambiente 2005 come di seguito specificati:

- a) 7 agosto 2006, livello professionale 2A per Apollonia Mini;
- b) 8 marzo 2006, livello professionale 2A per Mariangela Tesauero;
- c) 8 marzo 2006, livello professionale 2A per Antonino Alfano;
- d) 14 luglio 2006, livello professionale III per Caterina Corleo;
- e) 8 marzo 2006, livello professionale 2A per Miosi Pietro Casimiro;
- f) 1 marzo 2006, livello professionale 3 per Lo Bosco Giuseppe.

I ricorrenti assumono di avere svolto mansioni proprie di categorie superiori, tanto da esservi inquadrati con provvedimenti dello stesso COINRES e da percepire le retribuzioni corrispondenti a quei livelli di inquadramento.

In particolare, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 29 del 18 giugno 2007, per i ricorrenti si erano verificate le seguenti modifiche di livello di inquadramento, decorrenti dal 1 luglio 2007, comunicate dal COINRES con nota prot. n. 13508 del 28 settembre 2007:

- a) ad Apollonia Mini era stato assegnato il livello 4B;
- b) a Mariangela Tesauero era stato assegnato il livello 4B;
- c) ad Antonino Alfano era stato assegnato il livello 5A,;
- d) a Caterina Corleo era stato assegnato il livello 4B;
- e) a Pietro Casimiro Miosi era stato assegnato il livello 4B;
- f) a Giuseppe Lo Bosco era stato assegnato il livello 6B;

In data 15/9/2012 veniva però pubblicato all'Albo del COINRES per comunicazione all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, il prospetto di inquadramento del personale alla data anzidetta, in cui ciascuno dei



ricorrenti figurava inquadrato nel livello professionale di assunzione. L'errato inquadramento figurava, ancora, nell'elenco di assegnazione definitiva del personale a tempo indeterminato ed in servizio al 28/2/2013.

I ricorrenti chiedono la declaratoria del proprio diritto all'inquadramento nel livello professionale conseguito e riconosciuto dal Consorzio con la delibera e la comunicazione sopra citate, con decorrenza dal 1 luglio 2007.

Il COINRES contesta che i ricorrenti abbiano beneficiato dell'inquadramento nel livello superiore per ciascuno rispettivamente indicato, nulla risultando al riguardo agli atti del COINRES e nei fascicoli personali dei ricorrenti. Chiede quindi il rigetto delle domande attrici.

Lo svolgimento di fatto di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente non ha alcun rilievo ai fini dell'inquadramento (cfr. art. 52 co. 2 D. L.vo 165/2001 – Cass. Sez. Lav. 25/10/2003 n. 16078, Cass. sez. lav. 25/10/2004 n. 20692).

Si ritiene infatti di poter condividere quanto rilevato dalla Corte d'Appello di Palermo con la sentenza n. 231/11 del 10 febbraio – 15 marzo 2011. Il detto organo giurisdizionale ha ritenuto che il COINRES sia da qualificarsi pubblica amministrazione. Appare convincente il richiamo all'art. 1 co. 2 D.Lvo 165/01, laddove afferma espressamente che *“per amministrazioni pubbliche si intendono i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi ed associazioni...”*.

Atteso che il COINRES è un consorzio fra alcuni dei Comuni della Provincia di Palermo, la suddetta norma appare pienamente applicabile, con conseguente esclusione, al contrario, dell'applicabilità dell'art. 2103 c.c., invocato dai ricorrenti.

Da ciò consegue il rigetto dei ricorsi.

Infatti, i provvedimenti datoriali menzionati dai ricorrenti, coi quali sarebbe stato riconosciuto lo svolgimento di mansioni superiori o comunque modificato il livello di inquadramento, sarebbero comunque nulli ai sensi del comma 5 dell'art. 52 cit.. Di conseguenza, non può essere illegittimo, ma, al contrario, è doveroso, che il livello di inquadramento rimanga quello risultante all'atto dell'assunzione.

Quanto alle differenze retributive, sono gli stessi ricorrenti a dichiarare di avere percepito le retribuzioni corrispondenti ai livelli di inquadramento oggi rivendicati, ed in effetti figuranti nelle buste paga rispettivamente prodotte, tanto che, in coerenza a



ciò, non hanno presentato alcuna domanda di condanna al pagamento delle differenze in questione.

Per quanto il COINRES smentisca i ricorrenti circa l'assegnazione a mansioni superiori ed affermi che nulla in tal senso risulti ai loro fascicoli personali, la delibera e la comunicazione su cui i ricorrenti fondano le loro domande sono in atti, sono perfettamente imputabili al COINRES, nulla lasciando supporre – perlomeno al momento, il COINRES ha rappresentato indagini in corso da parte della locale Procura della Repubblica (v. verbale udienza 16/10/2013) – che si tratti di falsi materiali ascrivibili ad ignoti contraffattori. Del resto, come già accennato, le buste paga indicano i livelli professionali superiori alla qualifica di inquadramento ed in base ad essi sono stati elaborati e le retribuzioni corrisposte.

Si riscontra, dunque, un comportamento oscuro e contraddittorio del COINRES, per quanto certamente non ascrivibile all'attuale Commissario Liquidatore, che assume la valenza di fatto grave ed eccezionale idoneo a determinare la compensazione integrale delle spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa

R I G E T T A

I ricorsi

D I C H I A R A

Integralmente compensate fra le parti le spese di lite

Termini Imerese, 11 dicembre 2013

Il Giudice

Dott. Roberto Rezzonico

